

Legge regionale 21 ottobre 1997, n.76

Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana.

ARTICOLO 1

La Regione Toscana nel quadro delle azioni di sostegno volte alla promozione ed alla incentivazione del processo di integrazione europea sostiene, nelle manifestazioni singole ed associate, le iniziative tese ad accrescere la partecipazione ed il ruolo delle Autonomie Locali toscane.

ARTICOLO 2

Per il raggiungimento di tale finalita' la Regione Toscana, in quanto aderente all'Associazione Italiana dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), riconosce e sostiene l'attivit  della Federazione Regionale Toscana nelle forme e con le modalita' di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 3

1. Il Consiglio regionale mette a disposizione gratuita della Federazione Regionale Toscana dell'AICCRE i locali, gli arredi e le attrezzature per la sede ed assume, a carico del proprio bilancio, le relative spese di illuminazione, di riscaldamento, telefoniche e postali.

2. Il Consiglio regionale puo' altresı' disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di personale del ruolo regionale ed autorizzarlo a prestare la sua collaborazione in favore di tale Federazione.

I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede la Regione.

ARTICOLO 4

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, a quanto previsto al precedente articolo, stabilendo i limiti degli interventi in ordine al numero dei locali e alla tipologia degli arredi e delle attrezzature, all'importo massimo delle spese per il funzionamento della sede e ai dipendenti da distaccarsi.

ARTICOLO 5

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dal bilancio interno del Consiglio che

presenta la necessaria disponibilita'.